

# NOTA INFORMATIVA



## Accordo USA/UE sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'Aviazione Civile (BASA) - Maintenance Annex Guidance Change 7

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Non interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Non interessato</i>
MED	<i>Non interessato</i>
NAV	<i>Imprese di Manutenzione secondo Parte 145</i>
OPV	<i>Non interessato</i>
SEC	<i>Non interessato</i>

### 1. INTRODUZIONE

- 1.1 Gli Stati Uniti d'America e la Comunità Europea hanno sottoscritto un accordo bilaterale sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (noto come BASA) entrato in vigore in data 1 Maggio 2011.
- 1.2 Le disposizioni per l'applicazione del BASA agli specifici tipi di prodotti, per l'istituzione di comitati / sottocomitati che ne governano il funzionamento e per la gestione dei problemi di produzione o delle domande sui certificati emessi in accordo a esso, sono contenute nell'allegato 1 (aeronavigabilità e certificazione ambientale), e nell'allegato 2 (manutenzione degli aeromobili e loro componenti). Essi hanno il carattere vincolante di un trattato.
- 1.3 FAA ed EASA hanno predisposto i cosiddetti testi di 3° livello ("Technical Implementation Procedures – TIP for Airworthiness and Environmental Certification" e "Maintenance Annex Guidance – MAG for Maintenance") che definiscono come le controparti dell'accordo danno attuazione a quest'ultimo e lavorano al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti nell'accordo e nei suoi allegati. Tali documenti vengono aggiornati periodicamente in accordo alle procedure definite nell'accordo stesso e nei suoi allegati.

### 2. SCOPO

- 2.1. La presente Nota Informativa (NI) fornisce informazione sulle principali modifiche introdotte dal change 7 al MAG e indicazioni in merito alle modalità per l'attuazione di tali modifiche da parte delle imprese interessate.

### 3. TERMINI DI APPLICAZIONE DEL MAG CHANGE 7

- 3.1. Il change 7 al MAG è stato emesso con data di entrata in vigore (“effective date”) il 18 novembre 2019 e successivamente pubblicato, in pari data, nella pagina del sito EASA dedicato all’accordo EU-USA .
- 3.2. Le parti interessate dall’accordo (FAA, EASA, le NAA e le imprese di manutenzione approvate nell’ambito delle previsioni del BASA/MAG Eu-USA) devono dare attuazione alle variazioni da esso introdotte entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore.
- 3.3. Il termine ultimo per l’attuazione del change 7 al MAG è quindi fissato al 17 Febbraio 2020.
- 3.4. Le imprese Italiane approvate secondo l’allegato II (Parte 145) al Reg. (UE) 1321/2014, in possesso di approvazione FAA quale impresa di manutenzione nell’ambito delle previsioni del BASA UE/US e del correlato MAG, devono quindi modificare come necessario le procedure del Supplement FAA al MOE, e i processi collegati, in rispondenza al change 7 del MAG entro la suddetta data.
- 3.5. Evidenza del completamento della verifica e dell’attuazione delle modifiche ritenute necessarie deve essere fornita all’ispettore incaricato in tempi utili a che lo stesso possa procedere all’approvazione della nuova revisione del Supplement entro e non oltre il prossimo 17 Febbraio 2020.
- 3.6. L’ispettore incaricato registra la verifica del soddisfacimento a quanto sopra nell’apposito rapporto di audit dell’applicativo informatico ENAC dedicato.

### 4. PRINCIPALI VARIAZIONI INTRODOTTE DAL CHANGE 7 AL MAG

- 4.1. Il change 7 al MAG ha introdotto variazioni per correggere errori editoriali, aggiornare riferimenti regolamentari e l’elenco degli Stati controparte nell’accordo, introdurre chiarimenti, correttivi o nuove previsioni per gestire problematiche emerse nell’applicazione del MAG change 6 o per tener conto delle modifiche intervenute nelle TIP.
- 4.2. Nel documento “[Le principali variazioni introdotte dal CHG 7](#)” allegato alla presente sono elencate, con ulteriori dettagli, le principali modifiche introdotte. I contenuti di tale documento possono risultare utili nel condurre l’attività di cui al precedente punto 3.4. Tale elenco non è da considerarsi comunque esaustivo: resta infatti piena responsabilità delle imprese interessate assicurare di aver analizzato tutte le variazioni introdotte dal change 7, e implementato come necessario quelle applicabili alla propria realtà.

### 5. DOMANDE

Domande sull’argomento della presente NI possono essere inviate all’indirizzo e-mail: [navigabilita@enac.gov.it](mailto:navigabilita@enac.gov.it)

### 6. VALIDITÀ

Le indicazioni della presente NI decorrono dalla data della sua pubblicazione sul sito dell’ENAC.

Questa Nota Informativa rimane in vigore, salvo diverso avviso.

Firmato  
Il Direttore Regolazione Navigabilità  
Carmela TRIPALDI

All.to